

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17186 del 28/06/2018 - 2

Conflitto di interesse - Configurabilità - Esclusione dal voto - Ipotesi previste dalla legge - Estensione ad altri casi di conflitto - Creditore proponente il concordato - Divieto di voto - Sussistenza.

Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all'art. 127, commi 5 e 6, l.fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17186 del 28/06/2018